

Notaio Antonino Gibboni

Allegato C al n. 1603 di raccolta.

STATUTO

ART. 1 - Denominazione

È costituita un'associazione di promozione sociale, nella forma dell'associazione riconosciuta, denominata "**TERRA MIA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE**", in sigla "**TERRA MIA A.P.S.**".

ART. 2 - Sede

L'associazione ha sede nel **Comune di Cimitile (NA)**, all'indirizzo determinato dal Consiglio di Amministrazione e pubblicizzato nelle forme di legge.

ART. 3 - Durata

L'associazione ha durata illimitata.

ART. 4 - Scopo - Attività istituzionali

L'associazione non ha scopo di lucro, è apartitica e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi in via principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117:

- * interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lettera a));
- * interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (lettera e));
- * organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (lettera i));
- * formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lettera l));

- * agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni (lettera s));
- * beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del citato art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (lettera u)).

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione, in particolare, intende: promuovere forme di assistenza "leggera" in favore delle famiglie economicamente e socialmente svantaggiate, dei migranti e degli anziani, anche svolgendo attività di disbrigo di pratiche burocratiche e amministrative, come "punto di ascolto" o "segretariato sociale"; affiancare Enti, Istituzioni e Associazioni di Volontariato che abbiano finalità affini con quelli dell'Associazione.

Nell'ambito dello svolgimento delle attività di interesse generale, l'associazione potrà: organizzare e promuovere convegni, congressi, viaggi, corsi, percorsi organizzati, gite ed escursioni culturali, centri di studio e addestramento nel campo educativo, ricreativo e del tempo libero; gestire attività culturali e corsi didattico-laboratoriali per bambini e adulti nelle discipline artistiche, teatrali, storiche, archeologiche e museali, organizzare spettacoli teatrali (originali e non), seminari e/o lezioni in ambito teatrale, musicale e artistico, letture animate e animazione ricreativa in genere per bambini, anziani e persone svantaggiate, servizio di doposcuola, visite guidate storico-artistiche in aree archeologiche o presso monumenti artistici.

Le attività istituzionali dell'Associazione sopra elencate saranno svolte gestendo strutture e spazi sia pubblici che privati, a seconda delle necessità e disponibilità.

Per il raggiungimento degli scopi indicati, l'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli enti locali, pubblici e privati, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L'Associazione potrà inoltre compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare per il miglior raggiungimento dei propri fini, nonché attuare ogni altra iniziativa o esercitare ogni altra attività necessaria o meramente opportuna al raggiungimento degli scopi che precedono.

ART. 5 - Associati

A) Numero degli associati

L'associazione deve essere formata da almeno sette associati persone fisiche o da almeno tre associazioni di promozione sociale; qualora tale numero si riducesse esso dovrà essere reintegrato entro un anno come previsto dal comma 1-bis dell'art. 35 del CTS.

Possono essere ammessi come associati altri ETS o enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento delle associazioni di promozione sociale associate.

B) Categorie di associati

Gli associati si dividono in:

- * volontari: sono coloro che svolgono attività in favore dell'Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per il raggiungimento dello scopo dell'APS in modo personale, spontaneo e gratuito:
- * ordinari: sono i fondatori che non siano volontari e coloro che, successivamente alla costituzione dell'Associazione, senza svolgere attività di volontariato, intendono parteciparvi perchè ne condividono le finalità e gli scopi.

C) Ammissione

L'ammissione avviene con delibera del Consiglio di Amministrazione e su domanda dell'interessato. L'organo amministrativo deve rispondere entro i 60 (sessanta) giorni dalla domanda; in esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati. L'eventuale rigetto va motivato e chi ha proposto la domanda può chiedere che sul rigetto si pronunci l'assemblea degli associati.

D) Diritti e doveri

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dall'organo amministrativo. Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'associazione (Libro degli associati, Libro verbali dell'assemblea, Libro verbali del consiglio di amministrazione) fa-

cendone richiesta al Consiglio di amministrazione il quale, entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta, ne consentirà gratuitamente l'esame personale presso la sede sociale dell'associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'associato.

La qualità di associato è intrasmissibile e non può essere collegata in alcuna forma alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

ART. 6 - Volontari

L'associazione nello svolgimento delle proprie attività si avvale in modo prevalente dell'opera di volontari propri associati o di volontari aderenti agli altri enti associati. Può avvalersi anche dell'opera di terzi volontari.

Tutti i volontari devono essere iscritti in un apposito Registro dei Volontari.

L'attività di volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Allo stesso sono rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni eventualmente stabilite dal Consiglio di Amministrazione; sono in ogni caso esclusi rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall'Associazione.

I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 7 - Recesso ed esclusione

La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l'associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione all'organo amministrativo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

Il recesso ha effetto immediato, tuttavia non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salvo diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

L'associato che non versi la quota associativa entro il termine stabilito dal Consiglio di Amministrazione o che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente statuto può essere escluso con deliberazione motivata dell'organo amministrativo; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all'assemblea.

In ogni caso di scioglimento del rapporto associativo, l'associato non ha alcun diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.

ART. 8 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo.

Nei casi previsti dalla legge, deve essere nominato anche un Revisore Legale dei Conti.

ART. 9 - Assemblea degli Associati

A) Competenza

L'Assemblea degli Associati:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione, l'Organo di Controllo e il Revisore Legale dei Conti;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale ove necessario per legge;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- approva i regolamenti;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio di Amministrazione che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge o dal presente statuto.

B) Convocazione

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo, presso la sede dell'Associazione o in un altro luogo, almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogniquale volta il Consiglio di Amministrazione ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.

L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione e che pervenga agli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima dell'assemblea.

C) Diritto di voto

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel libro degli associati. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la de-

libera di ammissione dell'associato.

Ciascun associato esprime un solo voto. All'associato che sia un Ente del Terzo Settore è attribuito un voto plurimo in ragione di 1 (uno) ogni 20 (venti) suoi associati con un massimo di 5 (cinque) voti.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe, ovvero 5 (cinque) deleghe nel caso che l'Associazione abbia non meno di 500 (cinquecento) associati.

Il voto si esercita in modo palese.

D) Svolgimento

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal componente più anziano in carica del Consiglio di Amministrazione o, in assenza anche di questo, dall'associato indicato dall'assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'Assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio di Amministrazione ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel Libro verbali delle assemblee.

Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio di Amministrazione, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purchè ricorrano le seguenti condizioni, di cui di darà atto nel verbale;

- a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove è presente il verbalizzante.

L'assemblea è validamente costituita in forma totalitaria, an-

che in mancanza di convocazione, qualora vi partecipino tutti gli associati, tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo.

E) MAGGIORANZE

L'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello statuto, sia in prima che in seconda convocazione, occorre la presenza di almeno la maggioranza degli associati e l'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio devono essere assunte con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità e l'approvazione del bilancio i componenti il Consiglio di Amministrazione non hanno diritto di voto.

ART. 10 - Consiglio di Amministrazione

A) COMPOSIZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero dispari di membri variabile da tre a sette determinato dall'assemblea in sede di nomina.

I componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere scelti fra gli associati persone fisiche o anche tra gli aderenti degli Enti associati e da questi indicati.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre esercizi, cioè fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata.

I consiglieri sono rieleggibili.

Si applica l'art. 2382 c.c.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

I componenti il Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;
- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;
- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'Associazione.

Dalla funzione di componente il Consiglio di Amministrazione si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissio-

ni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per legge.

Il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno il Presidente, eventualmente un Vice Presidente, un Segretario Generale e un Tesoriere.

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli; i consiglieri così nominati restano in carica sino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'anno nel corso del quale la sostituzione è avvenuta.

B) FUNZIONI

Il Consiglio di amministrazione è l'organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione ed è investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Spetta al Consiglio di Amministrazione di:

- nominare il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente;
- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
- convocare l'Assemblea degli Associati;
- provvedere in merito all'ammissione e all'esclusione degli associati;
- redigere il bilancio di esercizio e se necessario il bilancio sociale;
- predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed beni immobili, accettare e/o rinunciare all'eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'associazione, contrarre con banche e istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private con la Pubblica Amministrazione;
- determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;
- sottoporre all'Assemblea proposte e mozioni;
- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi e gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazione ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra imprese, o altre modalità simili o assimilate;
- conferire incarichi/mandati a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- promuovere e organizzare eventi associativi;
- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri organi.

Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie

di atti determinati.

C) FUNZIONAMENTO

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Alle riunioni del Consiglio di amministrazione hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti dell'Organo di Controllo.

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando sono presenti tutti i suoi componenti in carica, purchè i componenti l'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongono.

Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purchè ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale;

- a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il verbalizzante.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente o dal segretario, trascritto sul libro dei verbali del Consiglio.

D) DOVERI DELL'UFFICIO

I componenti il Consiglio di Amministrazione sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipa a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.

Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura sono incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.

I componenti il consiglio di Amministrazione devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso

sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto; si applica il disposto dell'art. 2475-ter del codice civile.

ART. 11 - Presidente dell'Associazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è eletto all'interno del Consiglio.

La durata della sua carica coincide con quella del Consiglio che lo ha eletto; è rieleggibile.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione verso i terzi e in giudizio, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale nominando avvocati a rappresentare l'Associazione in qualunque grado.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, inoltre:

- cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e ne coordina il lavoro;
- cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative dell'associazione;
- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- può formulare proposte di deliberazione al Consiglio di Amministrazione;
- può adottare, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del consiglio di amministrazione nella prima seduta utile dalla sua adozione.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i suoi componenti un Vicepresidente esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il Presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati.

ART. 12 - Organo di Controllo

A) FUNZIONI

Nei casi previsti dalla legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

B) COMPOSIZIONE

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto da tre membri scelti fra persone non associate.

I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Si applicano le disposizioni dell'art. 2399 c.c.

I componenti l'organo di controllo durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'organo di controllo non può coincidere con quella del Consiglio di Amministrazione. A tal fine, è possibile che la nomina possa avere una durata ultra o infra triennale.

La funzione di componente l'organo di controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio di amministrazione.

ART. 13 - Revisione legale dei conti

Nei casi previsti dalla legge o qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'organo di controllo; in tal caso, tutti i suoi componenti devono essere scelti tra revisori legali iscritti nell'apposito registro

ART. 14 - Patrimonio dell'associazione

Il patrimonio dell'Associazione è composto dalla dotazione iniziale nonché dagli incrementi derivanti principalmente da contributi pubblici e privati, da lasciti testamentari, dalle rendite patrimoniali e della attività di raccolta fondi.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è interamente utilizzato per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione, nel perseguimento dello scopo come sopra individuato.

Qualora il patrimonio risultasse diminuito di oltre un terzo dell'importo minimo stabilito dalla legge, l'organo amministrativo senza indugio deve provvedere alla ricostruzione di detto patrimonio minimo, oppure deliberare la trasformazione e la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, o la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Sussistendo le condizioni di legge, l'Associazione può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli artt. 2447bis e ss. del Codice civile.

È vietata la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve e comunque denominate a fondatori, associati, volontari, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi dell'Associazione,

anche in occasione di recesso, o cessazione individuale del rapporto associativo.

ART. 15 - Bilancio

L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Nei termini utili per il relativo deposito al RUNTS a sensi di legge il Consiglio di amministrazione deve sottoporre all'Assemblea degli associati, per l'approvazione, un bilancio di esercizio redatto nei modi di legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'organo di controllo e/o dal revisore.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del consiglio di amministrazione. Ricorrendo le rispettive condizioni di legge, il Consiglio di amministrazione deve:

- pubblicare nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del consiglio di amministrazione, all'organo di controllo, ai dirigenti, nonché agli associati;
- predisporre, far approvare e depositare nel Registro Unico nazionale del terzo settore, anche il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla legge.

Il bilancio sociale dovrà inoltre essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'associazione di promozione sociale o nel sito internet della rete associativa di appartenenza.

ART. 16 - Devoluzione

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo è devoluto ad altri enti del terzo settore individuati con delibera del Consiglio di amministrazione previo parere del competente ufficio del registro del terzo settore e nel rispetto della disciplina contenuta nell'articolo 9 del CTS.

F.to: Petillo Giovanni

Matrisciano Gennaro

Di Sarno Giuseppe

Antonino Gibboni notaio (vi è sigillo)